



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 33

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciannove del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella sede delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PEZZOTTI Paola - Sindaco	Sì
2. BETTONI Pierangelo - Consigliere	Sì
3. SERIOLI Danilo - Consigliere	Sì
4. BORGHESI Matteo - Consigliere	Sì
5. ZAMPATTI Matteo - Consigliere	No
6. STROCCHIO Arianna - Consigliere	Sì
7. BORGHESI Giovanna - Consigliere	Sì
8. PICCINELLI Giordano - Consigliere	No
9. BORGHESI Marco - Consigliere	Sì
10. CAMPANA Nadia - Consigliere	Sì (da remoto)
11. LANZA Francesco - Consigliere	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Presiede il Sindaco Dott.ssa **PEZZOTTI Paola** la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **FADDA Dr. LUIGI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce in modalità mista - parte in presenza (Pezzotti Paola, Bettoni Pierangelo, Seriola Danilo, Borghesi Matteo, Strocchio Arianna, Borghesi Giovanna e Borghesi Marco) e parte in videoconferenza (Campana Nadia e Lanza Francesco) - come previsto dal regolamento "disciplina delle sedute in videoconferenza" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2022 e che l'identificazione dei partecipanti viene attestata ai sensi del medesimo.

Il Sindaco illustra sinteticamente l'argomento e indica le partecipazioni societarie inserite nel piano, altresì evidenziando le ultime vicende societarie. Apre quindi il dibattito.

Chiede e ottiene la parola il consigliere Marco Borghesi, che:

si manifesta contrario rispetto alla scelta, assunta in passato, di entrare nella compagine societaria Sevat;

ritiene che dovrebbe essere la Comunità Montana del Sebino l'unico soggetto deputato alla gestione delle gare, così come da convenzione.

Il consigliere Marco Borghesi, quindi, dà lettura della dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza, che deposita e si allega.

Indi, constatato che sul tema non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. La seduta termina alle 18.35 circa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, *"non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"*;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal predetto Testo Unico;

RILEVATO che l'art. 20 T.U.S.P. dispone quanto segue: *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni ivi indicate;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da dismettere, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, con deliberazione C.C. n. 33 del 28/12/2023;

VISTE le schede anno 2022, allegate sub a), per la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Sulzano, estratte dal "Portale Tesoro" del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO che

"Acque Ovest Bresciano Due srl (AOB2 SRL) - in liquidazione", quota 0,09%

con nota prot. 55 del 06.10.2023, acclarata al protocollo dell'Ente n. 7762 del 07.10.2023, il liquidatore della società "Acque Ovest Bresciano Due srl (AOB2 SRL) - in liquidazione", ha evidenziato che il procedimento di scioglimento e messa in liquidazione volontaria, avviato con decisione dell'Assemblea Straordinaria dei soci in data 08.02.2019, ha incontrato difficoltà che hanno influito sulle tempistiche previste dovute a:

- Richiesta di estensione garanzie a favore della partecipata Acque Bresciane S.r.l. a fronte dei procedimenti sanzionatori in ambito ambientale allora pendenti (periodo antecedente al conferimento del ramo aziendale ad Acque Bresciane srl, avvenuto nel mese di aprile 2017) – la società AOB2 srl ha costituito deposito cauzionale che potrà essere utilizzato da Acque Bresciane srl per il pagamento delle sanzioni ulteriori, con restituzione dell'eventuale eccedenza, all'esito completo dei procedimenti pendenti;
- Contenzioni giudiziarie: 1) tra Acque Bresciane Srl, conferitaria del ramo d'azienda del Servizio idrico di AOB2 S.r.l. in liquidazione, e A2A Energia spa, conclusosi a favore di Acque Bresciane srl con sentenza divenuta definitiva nel corso del 2022; 2) tra Acque Bresciane e Garda Uno spa, conclusosi favorevolmente per Acque Bresciane srl nel corso del 2022 e per il quale, nel corso del 2023, è stato raggiunto un accordo transattivo sulle spese di lite.

Le procedure di liquidazione risultano in corso.

"Sviluppo turistico Lago d'Iseo s.p.a.", quota 0,08%

con nota del 03.12.2021, prot. n. 5356 – acclarata il 06.12.2021, prot. comunale n. 8020, la Comunità del Sebino Bresciano ha comunicato ai sindaci dei Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Ome, Monticelli Brusati quanto segue: "Con deliberazione dell'Assemblea n.20 in data 22.11.2021 è

stata disposta la cessione/alienazione delle azioni possedute dalla Comunità Montana della Società Sviluppo Turistico del lago d'Iseo S.p.A. (n. 3733) che rappresentano 1,39% del capitale sociale. In riferimento alla corrispondenza intercorsa con la Società Sviluppo Turistico del Lago d'Iseo S.p.A. il valore unitario delle azioni è stato quantificato in €. 6,73 dalla perizia redatta dal Prof. Angelo Miglietta dell'Università IULM di Milano depositata presso la sede della Società ed a disposizione degli azionisti. Condividendo la richiesta dei Sindaci di procedere con un unico Bando che preveda più lotti in riferimento alle richieste di adesione, con la presente siamo a chiedere se la Vostra Amministrazione intende delegare la Comunità Montana all'effettuazione dell'Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d'Iseo S.p.A. Rimaniamo in attesa di ricevere una comunicazione al riguardo (entro il 15.12.2021) al fine di predisporre gli atti riguardanti il Bando d'Asta pubblica.";

questo Comune, con nota del Sindaco prot. n. 8137 in data 09.12.2021 - ha manifestato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano l'intenzione di delegare alla stessa l'effettuazione dell'Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d'Iseo S.p.A.;

con nota del 3.10.2023 prot. 4908, acclarata al protocollo comunale n. 7632 del 3.10.2023, la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha trasmesso la documentazione relativa alla pubblicazione del Bando e domanda di partecipazione per l'alienazione delle quote di partecipazione possedute dai seguenti Enti: Comunità Montana del Sebino Bresciano, Comuni di Monte Isola, Monticelli Brusati, Sulzano e Zone. Termine presentazione offerte: 8 novembre 2023; Apertura busta amministrativa ed economica: 10 novembre 2023;

con nota del 18.12.2023 prot. n. 6259, acclarata al protocollo comunale n. 9903 del 19.12.2023, la Comunità Montana del Sebino Bresciano comunica che, alla scadenza del 08.11.2023, non sono pervenute offerte e che, pertanto, la procedura d'asta pubblica, primo tentativo, è andata deserta.

"Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. – in liquidazione, quota 0,98% - PARTECIPAZIONE NON PIU' DETENUTA ALLA DATA DEL 31.12.2023.

Con deliberazione C.C. n. 28 del 09.11.2023, recante: "TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO SRL: SCIOGLIMENTO E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA' IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30/12/2022 MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE.", sono stati approvati lo scioglimento e messa in liquidazione della società.

Con atti di compravendita del 28/12/2023 il liquidatore ha trasferito la proprietà a Uniacque spa e ad Acque Bresciane S.r.l.

"Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l.", quota 0,36%

La partecipazione ha carattere strumentale ed è finalizzata all'ottenimento di supporto nelle attività di progettazione e di realizzazione di opere pubbliche, sulla base di un accordo di programma.

"Consorzio Forestale del Sebino Bresciano (in sigla SEBINFOR)", quota 9,09 %

La partecipazione ha carattere strumentale ed è finalizzata al mantenimento ed alla gestione del patrimonio boschivo.

PRECISATO che si ritiene di confermare l'intenzione di procedere alla cessione della partecipazione detenuta dal Comune di Sulzano nelle società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 9 del 12.12.2024 - prot. n. 9683 del 13.12.2024);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 9
- astenuti: 0
- votanti: 9
- favorevoli: 6
- contrari: 3 (Borghesi Marco, Campana Nadia, Lanza Francesco)

D E L I B E R A

1- DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2- DI CONFERMARE l'intenzione di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in "Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.", dandosi atto che la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale n. 9903 del 19.12.2023, comunicazione di "gara deserta" in relazione alla procedura esperita con asta pubblica, primo tentativo, per la cessione, anche per conto del Comune di Sulzano, delle quote detenute presso detto organismo;

3- DI DARE ATTO che il Comune di Sulzano, con il presente provvedimento, manifesta la volontà - in considerazione delle circostanze fattuali puntualmente indicate in preambolo, - di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società "Acque Ovest Bresciano Due srl (AOB2 SRL) - in liquidazione", con il temporaneo mantenimento della quota di partecipazione dello 0,09%, in attesa del perfezionamento delle procedure di liquidazione in corso;

5- DI FISSARE, per l'ultimazione delle operazioni di cui ai punti 2, 3 del presente deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni devono concludersi al 31.12.2025, decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalle compagini societarie secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabili al caso di specie;

6- DI RINVIARE, per quanto in questa sede non disposto, alla propria precedente deliberazione n. 33 del 28/12/2023, anche con riferimento ai relativi allegati ricognitivi, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

7- DI DARE MANDATO agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e provvedano all'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del piano, nonché alla predisposizione della relazione sull'attuazione dello stesso in accordo con quanto previsto dall'art. 20, comma 4, TUSP;

8- DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;

9- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

10- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 9
- astenuti: 0
- votanti: 9
- favorevoli: 6
- contrari: 3 (Borghesi Marco, Campana Nadia, Lanza Francesco)
-

DELIBERA

10- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
PEZZOTTI Paola

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
FADDA Dr. LUIGI